

Ernesto Bianchi

In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su D. 25.4.1.pr.-1 (Ulp. 24 ad ed.). L'espressione «portio mulieris ... vel viscerum»

1. Premessa – 2. La fattispecie e le considerazioni di Ulpiano – 3. Natura definitoria strumentale – 4. La valenza della parola 'portio' – 5. Conclusioni.

1 Con il presente lavoro si intende proseguire un'attenzione che ha riguardato, come in altri interventi, alcuni passi attestanti la concezione della cultura giuridica romana in tema di concepito.

Questo studio conclude, per così dire, la serie di lavori di taglio esegetico intorno a singoli passi o piccoli gruppi di passi che – riguardando sempre il concepito – è iniziata con l'articolo sull'*exceptio rei indicatae*¹ ed è proseguita con quello dedicato al legato di cosa futura².

In questo contesto, ora s'intende analizzare in particolare l'espressione '*portio mulieris ... vel viscerum*' che ha, in effetti, meritato grande attenzione negli studi sull'argomento.

La «definizione» di Ulpiano costituisce, da sempre, punto di dibattito sulla possibilità che colui che è stato concepito sia stato o meno rappresentato nella giurisprudenza romana quale entità autonoma. Essa venne intesa quale definizione generale nel corso del Medioevo e se ne trasse la conclusione che la giurisprudenza romana avrebbe negato qualsiasi autonomia del concepito rispetto alla madre³.

Ancor oggi parte della dottrina ne trae il convincimento che il *conceptus* sarebbe stato considerato *res* indistinguibile dalla madre⁴.

E anche uno studioso come Catalano, che riscontra in via generale nella giurisprudenza romana il tendenziale riconoscimento di una propria individualità a favore del *nondum natum*, ritiene che l'espressione in esame dia luogo – sotto questo profilo – a un'anomalia⁵.

¹) E. BIANCHI, *Ancora in tema di concepimento: minime osservazioni lessicali ed esegetiche. A proposito della «exceptio rei indicatae»: D. 44.2.7.pr.-3 (Ulp. 75 ad ed.)*, in «RDR.», XI, 2011, p. 1 ss. (estr.).

²) E. BIANCHI, *In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su Gai. 2.203 e D. 30.24.pr. A proposito di «cosa futura» e di «concepturus»*, in «RDR.», XII, 2012, p. 1 ss. (estr.).

³) Sulla fortuna della definizione nel Medioevo si veda F. LANFRANCHI, 'Nascituri', in «NNDI.», XI, Torino, 1965, p. 14 ss.; cfr. anche U. GUALAZZINI, 'Concepimento (diritto intermedio)', in «ED.», VIII, Milano, 1961, p. 357, il quale esplica la mancanza nel diritto barbarico del reato di aborto con la circostanza che «il feto venne considerato parte integrante dei visceri materni».

⁴) E. ALBERTARIO, *Conceptus pro iam nato habetur (Linee di una ricerca storico-domatica)*, in *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1939 (già in «BIDR.», XXXIII, 1923, p. 5 ss. e – successivamente – in «AG.», IC, 1928, p. 151 ss.), p. 15 ss.; E. NARDI, *Procurato aborto nel mondo greco romano*, Milano, 1971, p. 446, definisce l'espressione contenuta nel frammento di Ulpiano una «lapidaria e trasparente enunciazione» del concetto stoico del feto.

⁵) P.A. CATALANO, *Osservazioni sulla «persona» dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano a Teixeira de Freitas)*, già in «Rassegna di diritto civile», IX, 1988, p. 50 ss., e ora in *Diritto e Persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, p. 206. Altra eccezione sarebbe ravvisabile – ad avviso dell'autore – in D. 35.2.9 (Pap. 19 quaest.), sul qual passo si veda M.V. SANNA, *Conceptus pro iam nato habetur e nozione di frutto*, in «Il Diritto Giustiniano fra tradizione classica e innovazione», Torino, 2003, p. 240 ss.

2. Riporto subito il passo per delineare il contesto delle considerazioni nelle quali Ulpiano offre la «definizione» del *partus antequam edatur*:

D. 25.4.1.pr.-1 (Ulp. 24 *ad ed.*): [*pr.*] Temporibus divorum fratrum cum hoc incidisset, ut maritus quidem praegnatem mulierem diceret, uxor negaret, consulti Valerio Prisciano praetori urbano rescripserunt in haec verba: “novam rem desiderare Rutilius Severus videtur, ut uxori, quae ab eo diverterat et se non esse praegnatem profiteatur, custodem apponat, et ideo nemo mirabitur, si nos quoque novum consilium et remedium suggeramus. igitur si perstat in eadem postulatione, commodissimum est eligi honestissimae feminae domum, in qua domitia veniat, et ibi tres obstetrices probatae et artis et fidei, quae a te adsumptae fuerint, eam inspiciant. Et si quidem vel omnes vel duae renuntiaverint praegnatem videri, tunc persuadendum mulieri erit, ut perinde custodem admittat atque si ipsa hoc desiderasset: quod si enixa non fuerit, sciat maritus ad invidiam existimationemque suam pertinere, ut non immerito possit videri captasse hoc ad aliquam mulieris iniuriam. Si autem vel omnes vel plures non esse gravidam renuntiaverint, nulla causa custodiendi erit”. [1] Ex hoc rescripto evidentissime apparet senatus consulta de liberis agnoscendis locum non habuisse, si mulier dissimularet se praegnatem vel etiam negaret nec immerito: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum, post editum plane partum a muliere iam potest maritus iure suo filium per interdictum desiderare aut exhiberi sibi ducere permitti, extra ordinem agitur princeps in causa necessaria subvenit.

Al tempo dei *divi fratres*, un uomo divorziato accusa l'ex moglie di celare il proprio stato di gravidanza (sospettando che questa voglia privarlo del figlio che nascerà) e chiede che si provveda alla nomina di un custode, ma la donna nega di essere *praegnas*. Si tratta di un caso senza precedenti (*res nova*), che – consultato il pretore urbano – è risolto dagli imperatori con un rescritto⁶.

Si dispone che, nel caso in cui la donna insista nel negare lo stato di gravidanza (se ammessa, si sarebbe provveduto alla nomina dei *custodes* secondo le disposizioni del senatoconsulto Planciano e di un altro senatoconsulto probabilmente di età adrianea e privo di nome)⁷, il pretore la faccia ospitare in una casa rispettabile e incarichi tre ostetriche di esaminarla. Ove queste accertino a maggioranza che è *praegnas*, sarà disposta la nomina di un custode, così come se ciò fosse stato voluto dalla donna stessa⁸. Se poi costei non partorirà, il comportamento del marito potrà esser ritenuto ingiurioso. Nessun custode sarà, invece, nominato se la maggioranza delle ostetriche non ravviserà lo stato di gravidanza.

Questo il tenore del rescritto. Ma è il § 1 – che conserva alcune delle considerazioni di Ulpiano sul caso⁹ – a presentare particolare interesse. Il giurista sottolinea, infatti, come dal rescritto risulti evidente che non siano applicabili ad una donna, che celi o addirittura neghi il proprio stato di gravidanza, le disposizioni dei *senatusconsulta de liberis agnoscendis* (mancando una reazione alla *denuntiatio* della donna divorziata del proprio stato di gravidanza¹⁰ – una ‘*contradenuntiatio*’ dell'ex marito – costui sarebbe stato tenuto a sostenere le spese dell'allevamento del *partus*¹¹).

⁶) Sospetti d'interpolazione riguardanti il *principium*, ma non rilevanti per il tema qui in discussione, vennero formulati da B. KÜBLER, *Über das Ius liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter. Ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts Ägypten*, in «ZSS.», XXXI, 1910, p. 184, G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen, 1920, p. 122, e A. D'ORS, *Rescriptos y cognitión extraordinaria*, in «AHDE.», XLVII, 1977, p. 9 ss.

⁷) Sui quali si veda F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano. I. L'«agere ex Senatusconsultis de partu agnoscendo»*, Bologna, 1953, p. 4 ss., con indicazione di fonti e di bibliografia. Sul primo senatoconsulto cfr. anche G. SCIASCIA, *Il senatoconsulto Planciano sui figli nati dopo il divorzio*, in «Atti del Seminario Romanistico Internazionale (Perugia - Spoleto - Spello, 11-14 ottobre 1971)», Perugia, 1972, p. 243 ss.

⁸) Sul passo e sul regime disposto dai *senatusconsulta de liberis agnoscendis*, cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 260 ss. e, *praecipue*, nt. 275-276.

⁹) Sulle quali Ulpiano si sofferma a lungo nei successivi §§ 2-15, che costituiscono la nostra principale fonte d'informazione.

¹⁰) Il senatoconsulto Planciano contemplava la *denuntiatio* e il mezzo di reazione dell'ex marito per il caso fosse intervenuto divorzio, laddove l'altro senatoconsulto estendeva la disciplina del primo ‘*etiamsi constante matrimonio*’.

In punto e anche per il richiamo di fonti e bibliografia, cfr. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato*, cit., p. 6 ss.

¹¹) Per un inquadramento sistematico della procedura e delle varie ipotesi che la normativa dei *senatusconsulta* consentiva, cfr. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato*, cit., p. 10 ss.

E' in tale contesto che leggiamo la celeberrima «definizione»: *'partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum'*. E su questa base, il giurista conclude che, solo a parto avvenuto, sarà possibile al padre chiedere, utilizzando strumenti interdittali e dando corso a una procedura *extra ordinem*, che il nato gli sia esibito o (*aut*) sia da lui condotto¹².

3. L'espressione utilizzata da Ulpiano per «definire» il *partus* ricorre, nelle fonti giuridiche, questa sola volta. E' vero, invece, che locuzioni simili si riscontrano talvolta nella letteratura filosofica, in quella stoica in particolare¹³.

Ma con riguardo al contesto in cui sono spese, le parole di Ulpiano non possono essere assunte a riprova di una mera indistinta materialità del feto rispetto alla madre. Specie in considerazione della peculiarità del caso trattato, si dovrebbe quantomeno concordare sul dubbio espresso da alcuni studiosi sulla circostanza che Ulpiano abbia qui voluto restituire una vera e propria *definitio* generale del concepito e non abbia piuttosto inteso esprimere, attraverso la locuzione impiegata, l'impossibilità di applicare le norme dei *senatusconsulta de liberis agnoscendis*¹⁴ e l'impossibilità, per il padre, di esperire azioni per l'esibizione o la consegna del figlio¹⁵.

In passato, avevo fornito alcune argomentazioni a favore di questa lettura della *'definitio'* contenuta nel passo¹⁶. Anche a mio avviso, infatti, il giurista non vuol fornire una definizione del concepito, ma vuole, con senso pragmatico, dire che il *'partus ... antequam edatur'* è inscindibile dalla madre. E, solo a tale fine, egli ricorre all'immagine concreta *'mulieris portio ... vel viscerum'*¹⁷.

Non addurrò, per ridurre il significato della definizione, l'argomento che le parole *'vel viscerum'* sono state sospettate d'interpolazione¹⁸. Anche ove questa seconda espressione, connotata di ancor maggior concretezza rispetto a quella *'portio mulieris'*, fosse genuina non verrebbero meno le pro-

¹² Sulla natura *extra ordinem* (e sommaria) della procedura e sul rapporto in cui essa si poneva col il procedimento interdittale, si veda LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato*, cit., p. 54 ss., il quale non manca di proporre, sia pure in via congetturale, che sussistesse una connessione con azioni ordinarie con formula pregiudiziale. L'autore rileva, infatti, come sulla base delle parole di Ulpiano, parrebbe che al padre che volesse riavere il proprio figlio fossero date tre vie: quella pregiudiziale, quella interdittale e quella straordinaria. Ma, specie a motivo del ripetersi della congiunzione *'aut'* anche nel seguito del testo del giurista severiano, l'autore ritiene che solo la tutela interdittale e quella *extra ordinem* fossero pertinenti allo scopo. Sulla peculiarità di quest'ultimo strumento, già A. PERNICE, *Volksrechtliches und amtsrechtliches Verfahren in der römischen Kaiserzeit*, in «Festgabe G. Beseler», Berlin, 1885, p. 65.

¹³ A titolo esemplificativo, si veda Ps. Plut., *placit. philosoph.* 5.15.2, ove si conserva un'espressione simile, e Alex. Aphrod., *de anima* (in I. BRUNS, *Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora*, in *Supplementum Aristotelicum*, Berlin, 1892, p. 38, ll. 6-8). Questi passi e, soprattutto, l'ultimo attesterebbero – secondo NARDI, *Procurato aborto*, cit., p. 155 ss. e 398 – che gli stoici non riconoscevano all'embrione autonoma individualità. E, tuttavia, il passo di Alessandro di Afrodisia indica evidentemente una dipendenza del feto dal corpo materno sotto il profilo fisiologico e soprattutto nutrizionale e risulta, dunque, improprio volerlo far assurgere a definizione di carattere filosofico.

¹⁴ In questo senso F. STELLA MARANCA, *Intorno al fr. 7 Dig. 15*, in «BIDR.», XLII, 1934, p. 243 e s., il quale osserva anche che l'espressione *'partus antequam edatur mulieris portio est vel viscerum'* non riguarda il problema dell'acquisto della capacità giuridica, ma è formulata in relazione ad un caso particolare di applicabilità dei *senatusconsulta de liberis agnoscendis*; cfr. SANNA, *Conceptus pro iam nato habetur e nozione di frutto*, cit., p. 253, la quale osserva, giustamente, che il passo è da intendere semplicemente nel senso di escludere «la possibilità che la moglie divorziata possa attivare le procedure del *senatusconsultum de liberis agnoscendis* dopo aver dissimulato o negato di essere incinta». I senatoconsulti consentivano, invece, la possibilità che una moglie divorziata in stato interessante richiedesse alimenti per il concepito all'ex marito (o anche che, in costanza di matrimonio, una donna separata, li richiedesse al marito: cfr. *supra*, nt. 10).

¹⁵ W. WALDSTEIN, *Quelleninterpretation und status des nasciturus*, in «Status Familiae. Festschrift A. Wacke», München, 2001, p. 520, osserva come sia chiarissimo che «die Worte Ulpian's im § 1: *partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum* nicht den ontologischen und rechtlichen status des Kindes betreffen, sondern vielmehr die Grenze zwischen der Phase, in welcher der Vater noch nicht eigene Rechte am Kind geltend machen kann, und der Zeit nach der Geburt, in der er das Kind nach eigenem Recht von Frau herausverlangen kann». Questa osservazione coglie, a mio avviso, la vera essenza della «definizione» di Ulpiano.

¹⁶ E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio «conceptus pro iam nato habetur» (Fondamenti arcaici e classici)*, Milano, 2009, p. 319 ss.

¹⁷ BIANCHI, *Per un'indagine*, cit., p. 320 s.

¹⁸ Si veda *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur* (cur. L. MITTEIS, E. LEVY, E. RABEL), Weimar, I, 1929, p. 113. ALBERTARIO, *Conceptus*, cit., p. 6, rammenta il sospetto d'interpolazione, ritenendo, peraltro, preferibile che le parole *'vel viscerum'* siano un glossema.

blematiche che il passo pone. L'interpolazione non è, del resto, dimostrata. Il sospetto deriva dall'ineleganza e dalla ridondanza delle parole '*vel viscerum*' di cui sarebbe '*portio*' il *partus*. Ma ridondanza e ineleganza non sono prove certe di manipolazione del testo. Comunque, le parole aggiungerebbero ben poco al fatto che il *partus* sia stato dichiarato *portio* della *mulier*.

Osserverei, invece, che '*mulier*', in quanto termine contrapposto a '*maritus*', potrebbe qui intendersi come «moglie», la ex moglie che l'ex marito sospetta essere in stato interessante.

Reputo, infine, corretta l'opinione espressa dal Maschi, il quale ritiene che dal passo non si dovrebbero trarre troppe illazioni, dal momento che «la giurisprudenza non si preoccupa eccessivamente di questioni fisiologiche o comunque metagiuridiche»¹⁹ e credo che – su questa base – si debba ribadire che si rivela assai forzata l'ipotesi che Ulpiano abbia voluto dettare, in un contesto tanto specifico, una definizione di carattere generale (alla quale il giurista era, probabilmente, del tutto disinteressato) e che trascendeva il caso da lui considerato.

4. Vorrei, piuttosto, aggiungere che da un riscontro dei numerosi passi ove Ulpiano impiega il termine '*portio*' non potrebbero essere derivate le conclusioni di un'indistinta materialità del *partus* rispetto al corpo materno prima della nascita.

La parola '*portio*' è di larghissima diffusione e indica – com'è evidente – una porzione, una parte, una quota di qualcos'altro.

Ulpiano la impiega spesso per indicare una quota determinata, una precisa percentuale di qualcosa, solitamente, di un asse ereditario²⁰. Più raramente, ad esempio in relazione ad un fondo, per indicarne una precisa porzione²¹.

Evidentemente, la parola non indica in questi casi qualcosa d'indeterminato o di confuso rispetto a qualcos'altro, ma esattamente l'opposto. E, quando il giurista parla di una quota dell'asse ereditario, parla non solo di qualcosa che è determinato, ma anche di un *quid* che, dal tutto di cui fa parte, potrà venir separato.

Molto frequente è anche l'uso che il giurista fa di '*portio*' per indicare una parte di un qualcosa che ne sia inscindibile. E questa seconda accezione risulta interessante in quanto pare avvicinarsi a quella impiegata nella «definizione» considerata in questo lavoro.

Così, ad esempio, in D. 30.41.12 (Ulp. 21 *ad Sab.*), le statue di un edificio son definite: '*quasi portio aedium*' in quanto '*distrabi non possint*'. Credo che, con ciò, il giurista voglia sottolineare – come fa altrove citando Papiniano – che, quando '*adfixae*' alle costruzioni, le statue ne siano inseparabili, non certo che ne siano indistinguibili²². Anzi, mi pare evidente che, in questi casi, la parola '*portio*' non esprima, in senso assoluto e materiale, inscindibilità.

Egualmente in D. 32.52.7a (Ulp. 24 *ad Sab.*), dove – a determinate condizioni – anche le librerie e gli armadi sono chiamati '*aedificii portio*'.

Ancora più interessante, poi, quanto leggiamo in D. 33.7.12.24 (Ulp. 20 *ad Sab.*): '*Fistulae autem et canales et crateres et si qua sunt alia ad aquas salientes necessaria, item serae et claves magis domus portio quam domus instrumentum sunt*'. Nel caso, forse, si avverte in quel '*magis ... quam*' una qualche incertezza nell'indicare quando *fistulae*, *canales* e *crateres* siano parte integrante della *domus*. Ma nessuna incertezza vi è nel concepirli tutti quali cose ben individuate rispetto alla casa e quali cose che ne sono inseparabili solo in ragione della loro afferenza alla *domus*²³. Si può forse pensare che Ulpiano ritenesse

¹⁹ C.A. MASCHI, *Il concepito e il procurato aborto nell'esperienza antica*, in «Jus», XXII, 1975, p. 387.

²⁰ Nel senso di una quota precisa si vedano D. 5.4.6.pr. (6 *opin.*), D. 12.6.31 (1 *opin.*), D.17.2.63.5 (31 *ad ed.*), D. 24.3.7.1 (31 *ad Sab.*), D. 28.4.1.4 (15 *ad Sab.*), D. 29.2.35.pr. (9 *ad Sab.*), D. 36.1.23.5 (5 *disp.*), D. 37.5.5.8 (40 *ad ed.*), D. 37.5.8.pr. (40 *ad ed.*), D. 37.8.1.10 (40 *ad ed.*), D. 37.11.2.2 (41 *ad ed.*), D. 37.11.2.8 (41 *ad ed.*), D. 38.2.3.15 (41 *ad ed.*), D. 38.2.3.17 (41 *ad ed.*), D. 38.2.10.pr. (44 *ad ed.*) e D. 38.17.1.9 (12 *ad Sab.*). Una percentuale precisa è indicata, in relazione alla *lex Falcidia*, anche in D. 43.3.1.5 (67 *ad ed.*).

²¹ Così in D. 21.2.1 (Ulp. 28 *ad Sab.*).

²² D. 33.7.12.23 (Ulp. 20 *ad Sab.*).

²³ In D. 33.7.12.25 (Ulp. 20 *ad Sab.*) sono definiti '*pars*' gli *specularia*.

che le *claves* e le altre cose che nomina non potessero essere materialmente – e credo facilmente – separate dall'edificio?

L'inseparabilità che, con la parola '*portio*', Ulpiano dichiara in questi casi deriva o dalle materiali condizioni delle cose che egli prende in considerazione (*statuae adfixae*) o anche dalla loro funzionalità (*canales, crateres, claves, serae*) a un dato edificio.

La parola non indica, invece, una quota o una precisa porzione di qualcos'altro in D. 43.24.11.pr. (Ulp. 71 *ad ed.*), dove – parlando della tutela concessa a favore di colui che subisca inquinamento delle acque del proprio fondo in ragione di opere compiute in quello vicino – si legge: '*portio enim agri videtur aqua viva ...*', a giustificare – seguendo l'opinione di Labeone – la concessione, in questo caso, dell'interdetto *quod vi aut clam*. La *ratio* della tutela e le *rationes decidendi* stanno – mi pare – nel fatto che l'*aqua viva*, pur distinguibile dal terreno del fondo, ne è inseparabile.

In D. 50.16.60.pr. (Ulp. 69 *ad ed.*) '*portio*' assume una valenza relativa. Si legge, infatti, che «'*locus est non fundus, sed portio aliqua fundi. Fundus autem integrum aliquid est*». Ma dopo aver definito il *locus* quale *portio* di un *fundus* e dopo aver sottolineato ciò che normalmente distingue l'uno dall'altro ('*et plerumque sine villa 'locum' accipimus*'), Ulpiano precisa che '*ceterum adeo opinio nostra et constitutio locum a fundo separat, ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus*' e conclude che non è la dimensione a separare il *locus* dal *fundus*: '*non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra affectio: et quaelibet portio fundi poterit fundus dici, si iam hoc constituerimus. Nec non et fundus locus constitui potest: nam si eum alii adiunxerimus fundo, locus fundi efficietur*'. Dunque, sono addirittura criteri volitivi – '*nostra affectio*' – a poter consentire, volta a volta, di qualificare una determinata porzione di terreno *fundus* o *locus* e, in relazione a ciò, '*quaelibet portio fundi poterit fundus dici*'. Qualsiasi *portio* di un *fundus* potrà, essa stessa, essere un *fundus*.

Da questa rapida e incompleta rassegna si può comunque trarre che, nel lessico ulpiano, '*portio*' vale sempre quale parte di qualcosa, ma molto frequentemente, non specifica una parte indeterminata o imprecisata di qualcos'altro. Al contrario, Ulpiano usa il termine per indicare qualcosa che è, rispetto ad altro, ben individuata, anche quando ne sia inscindibile materialmente o giuridicamente. E, anche negli ultimi casi esaminati, con '*portio*' si indica qualcosa di concettualmente distinguibile da ciò cui la *portio* appartiene.

Mi pare che si possa affermare che anche in D. 25.4.1.1 la parola indica un *quid* che è concettualmente ben definito, seppure – sin tanto perduri vita intrauterina – evidentemente inscindibile dal corpo o dai *viscera* materni; '*portio*' non indicava, nel nostro caso, una precisa proporzione tra il feto e il corpo materno, ma sottolineava l'indissolubilità dell'uno rispetto all'altro. E l'inscindibilità del *partus antequam edatur* dal corpo della madre doveva probabilmente apparire a Ulpiano ancor più marcata, sul piano materiale, di quella delle *statuae adfixae*, degli *specularia* e delle *claves* di una casa, ma, benché inseparabile, il *partus* non ancora venuto alla luce doveva risultare al giurista '*portio*' ben distinguibile dalla *mulier* che lo incorporava.

5. Conclusivamente, non nego la natura definitoria dell'espressione '*portio mulieris ... vel viscerum*', usata dal giurista severiano nel passo, ma ritengo che si debba rimarcare la strumentalità della definizione che, evidentemente, non è data da Ulpiano allo scopo di fornire una descrizione di colui che ha vita intrauterina, ma a quello di dichiararne la materiale inscindibilità sul piano materiale dal corpo materno.

Alla «definizione» ulpiana non può, quindi, attribuirsi un valore generale che trascenda la fattispecie commentando la quale venne resa. Ma, anche limitatamente a questa strumentale definizione, non dovrebbe restituirsi all'espressione '*portio mulieris*' e a quella, forse a torto sospettata d'interpolazione '*portio mulieris ... vel viscerum*', il senso di un'indistinta materialità del concepito rispetto al corpo materno, ma – semmai – quello di una cosa ben individuata che, allo stato, ne è inseparabile.